

Spett. le
Collegio Ingegneri Ferroviari
Italiani

Via Giolitti 48 - 00185 ROMA

[Trasmessa unicamente via
email]

OGGETTO: Lettera – contratto per l'acquisizione di corsi di formazione in materia di "Sistemi di gestione della qualità - Attività di preparazione ed effettuazione di audit sui sistemi di gestione della qualità" per le necessità di funzionamento di ANSF

Riferimento: 1) Preventivo CIFI - prot. ANSF 002349/2017 del 02/03/2017

Con la presente lettera – contratto la scrivente Agenzia (ANSF) affida al Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani – CIFI (Fornitore), che accetta, l'erogazione dei corsi di formazione in oggetto

Articolo 1

Oggetto

1. ANSF aderisce all'offerta del *Fornitore* di iscrivere propri dipendenti ai corsi di formazione in materia di sistemi di segnalamento ferroviario come dettagliato nel Preventivo CIFI - prot. ANSF 002349/2017 del 02/03/2017;
2. Il *Fornitore* si impegna ad eseguire i corsi di formazione nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previste della presente lettera – contratto e del richiamato preventivo.

Articolo 2

Durata

1. La presente lettera - contratto avrà efficacia dalla data di sottoscrizione e conserverà la sua validità fino alla completa erogazione dei servizi e alla loro completa fatturazione e pagamento, e comunque non oltre il termine del 31/12/2017.

Articolo 3

Esecuzione del servizio

1. Il *Fornitore* si impegna a prestare i corsi di formazione, indicati al precedente art. 1, da tenersi in aule messe a disposizione dal *Fornitore* nelle sedi indicate nel preventivo - prot. ANSF 002349/2017 del 02/03/2017, con organizzazione propria di mezzi e persone, con gestione a proprio rischio, a proprie spese e con assunzione delle relative responsabilità, senza alcun

- vincolo di subordinazione, con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone la perfetta esecuzione a regola d'arte.
2. Il *Fornitore* non potrà, comunque, apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei corsi di formazione senza il preventivo consenso scritto di ANSF, pena la risoluzione di diritto della presente lettera - contratto.
 3. Il *Fornitore* si obbliga, comunque, a dare immediata comunicazione ad ANSF di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sulla regolare esecuzione dei corsi di formazione.
 4. Il *Fornitore* garantisce che, nell'esecuzione dei corsi di formazione, saranno osservate tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza *pro tempore* vigenti. Il *Fornitore* si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ANSF da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

Articolo 4

Subappalto

Il *Fornitore* dichiara di non voler subappaltare alcuna parte del servizio

Articolo 5

Corrispettivi, fatturazione e pagamenti

1. Il corrispettivo complessivo per l'esecuzione dei corsi di formazione è pari ad € 7450,00 (euro settemilaquattrocentocinquanta/00), esente IVA o cifra inferiore qualora per sopravvenuto motivi la partecipazione dei dipendenti ANDSF risultasse inferiore a quella prevista nel preventivo prot. ANSF 002349/2017 del 02/03/2017;
2. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 è onnicomprensivo e, pertanto, nel medesimo deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all'erogazione dei corsi di formazione e, comunque, di ogni attività prevista dalla presente lettera - contratto e dal citato preventivo prot. ANSF 002349/2017 del 02/03/2017.
3. Il predetto corrispettivo si riferisce all'erogazione dei corsi di formazione prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui alla presente lettera - contratto; resta inteso, pertanto che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.
4. La fatturazione dovrà avvenire in forma elettronica ai sensi dell'art. 25 del DL 66/2014 (codice Univoco Ufficio UFL7LQ), dovrà essere esente da IVA per l'esenzione riservata alle PPAA sui servizi formativi; ciascuna fattura emessa dal *Fornitore* dovrà contenere il riferimento alla presente lettera contratto ed al CIG (Codice Identificativo Gara) # Z6D1D9F9E0, e dovrà essere intestata e indirizzata ad ANSF.
5. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto da ANSF secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello stato, previa accertata regolare esecuzione della prestazione, a 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse regolari fatture, con bonifico sul conto corrente comunicato dal *Fornitore* in sede di presentazione dell'Offerta.
6. Il *Fornitore*, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad ANSF le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il *Fornitore* non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 6

Garanzie

1. Il *Fornitore*, di notoria affidabilità, è esonerato dal prestare garanzia di buona esecuzione consistente in adeguata fidejussione bancaria, a fronte di uno **sconto dell'1,5% sul prezzo indicato**, che sarà praticato all'atto dell'emissione della fattura.

Articolo 7

Responsabilità

1. Il *Fornitore* è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, a persone e cose – beni mobili e immobili, anche condotti in locazione o in uso – di ANSF e/o di terzi, che dovessero essere causati in esecuzione dei corsi di formazione, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze di propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o eventuali subappaltatori.
2. Il *Fornitore* è altresì responsabile e pertanto tenuto a risarcire ANSF per ogni pregiudizio, danno, penale, onere, costo e spesa (ivi incluse quelle legali) che quest'ultima dovesse subire a seguito di azione e/o pretesa avanzata da terzi in conseguenza dell'esecuzione dei corsi di formazione, o in conseguenza di fatti e/o atti, anche omissivi, imputabili al *Fornitore* stesso.
3. Il *Fornitore*, nella persona del suo legale rappresentante, si impegna inoltre, a che i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo osservino i precetti del DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento dei dipendenti ANSF pubblicato sul sito dell'Agenzia www.ansf.it alla sezione "Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali".

Articolo 8

Condizioni risolutive espresse

1. In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R al *Fornitore* per porre fine all'adempimento, ANSF ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, nonché di procedere nei confronti del *Fornitore* per il risarcimento del danno e eventuale esecuzione in danno.
2. Si conviene che, in ogni caso ANSF, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art.1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., il presente contratto, previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* con raccomandata A/R, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b) nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i..
 - c) in caso fosse accertata la violazione, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo del *Fornitore*, dei precetti del DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento dei dipendenti ANSF pubblicato sul

sito dell'ANSF, www.ansf.it, alla sezione "Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali - Atti generali";

- d) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del DPR 445/2000.
3. Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi la presente lettera - contratto si intende risolta; resta salvo il diritto di ANSF al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 9

Recesso

1. ANSF si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere in tutto o in parte dalla presente lettera - contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione al *Fornitore* almeno 10 (giorni) giorni solari prima della data di efficacia del recesso, indicata nella comunicazione stessa.
2. In caso di recesso dell'ANSF, il *Fornitore* ha diritto al pagamento delle eventuali prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

E' fatto divieto al *Fornitore* di recedere dalla presente lettera - contratto.

Articolo 10

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il *Fornitore* si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente lettera - contratto, ANSF - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto la presente lettera - contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 codice civile, previa semplice dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui per le transazioni eseguite non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. Il *Fornitore* si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto della presente lettera - contratto ("filiera rilevante delle imprese"), a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. In caso di violazione dei suddetti obblighi, ANSF, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalla suddetta legge 136/2010, ne darà comunicazione alle Autorità competenti ed avrà facoltà di risolvere di diritto la presente lettera - contratto.

Articolo 11

Obbligo nei confronti del personale dipendente

1. Il *Fornitore* dichiara che con il proprio personale preposto all'erogazione dei corsi di formazione, intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione diretto, nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente.
2. Il *Fornitore* è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso detto personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
3. Il *Fornitore* è altresì tenuto ad applicare, nei confronti del personale impiegato all'erogazione dei corsi di formazione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula della presente lettera - contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il *Fornitore* si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano il *Fornitore* per tutto il periodo di validità della presente lettera - contratto anche nel caso in cui il *Fornitore* non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
6. Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, ANSF può dichiarare la risoluzione di diritto della presente lettera - contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile.

Articolo 12

Obbligo di riservatezza

1. Sono da considerare riservati tutti i dati e le informazioni messi a disposizione del *Fornitore*, nonché quelli di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione della presente lettera - contratto, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, la documentazione realizzata in esecuzione del servizio ed ogni altra informazione, concetto, idea, procedimento, metodo e/o dato, anche tecnico, relativo al servizio stesso.
2. Fermi restando gli obblighi assunti dal *Fornitore* in ordine al trattamento dei dati di cui oltre, il *Fornitore* stesso assume l'obbligo di mantenere riservati i dati e/o le informazioni di cui al precedente comma. L'obbligo di riservatezza comprende il divieto di divulgare, in alcun modo e in qualsiasi forma, i suddetti dati, informazioni e documenti e di farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente lettera - contratto.
3. Il *Fornitore* è responsabile, anche per conto del personale impiegato nell'esecuzione del servizio, compresi i collaboratori, dell'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti; il *Fornitore* dovrà imporre e far rispettare l'obbligo di riservatezza a tutti coloro che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza dei dati riservati.
4. L'obbligo di riservatezza permarrà anche successivamente alla scadenza della presente lettera - contratto o in qualsiasi altra ipotesi di cessazione della sua validità, sino a quando i suddetti dati e informazioni non divengano di pubblico dominio.
5. È fatto espresso divieto al *Fornitore* di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento alla presente lettera - contratto, salvo espressa autorizzazione per iscritto di ANSF.
6. In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, ANSF ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente lettera - contratto.

Articolo 13

Trattamento dei dati

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente "comunicate" - oralmente e prima della sottoscrizione della presente lettera - contratto - le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della presente lettera - contratto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Con la sottoscrizione della presente lettera - contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet dell'Agenzia.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 14

Foro competente


1. Per tutte le controversie che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente lettera - contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Articolo 17


Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a ANSF per legge.
2. Resta inteso tra le Parti che la lettera - contratto sarà registrata solo "in caso d'uso" e le relative spese (compresi sanzioni e interessi) saranno a carico della parte che, con il proprio inadempimento, vi avrà dato causa.

Per Accettazione
IL FORNITORE
Il Legale rappresentante



Il Direttore
Ing. Amedeo Gargiulo



Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Fornitore dichiara di approvare specificatamente gli articoli qui di seguito indicati, dopo aver attentamente letto e ponderato quanto ivi previsto: Articolo 1 - Oggetto; Articolo 2 - Durata; Articolo 3 - Esecuzione del servizio; Articolo 4 - Subappalto; Articolo 5 - Corrispettivi, fatturazione e pagamenti; Articolo

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Piazza della Stazione 45 50123 - FIRENZE Italia

Tel +39 055 2987701 02 +39 06 41582379 +39 06 48880621 Fax +39 055 2382509
www.ansf.gov.it agenzia.sicurezza@pec.ansf.it agenzia.sicurezza@pec.ansf.gov.it
codice fiscale 94165250464

6 - Garanzie; Articolo 7 - Responsabilità; Articolo 8 - Condizioni risolutive espresse; Articolo 9 - Recesso; Articolo 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari; Articolo 11 - Obbligo nei confronti del personale dipendente; Articolo 12 - Obblighi di riservatezza; Articolo 13 - Trattamento dei dati; Articolo 14 - Foro competente; Articolo 15 - Oneri fiscali e spese contrattuali.

Data 10/03/2017

IL FORNITORE

Il Legale rappresentante

